

Concorsi e Professioni

Esame di Stato per
COMMERCIALISTA
ed **ESPERTO**
CONTABILE

TOMO I
MATERIE GIURIDICHE

EDIZIONE
2026

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ** *online*
PER TUTTE LE PROVE

NLD
CONCORSI

- **funzioni di gestione;**
- **funzioni di controllo.**

Tanto premesso, l'organizzazione delle società per azioni può essere realizzata mediante **tre diversi sistemi**:

- **il sistema tradizionale;**
- **il sistema dualistico;**
- **il sistema monistico.**

Organo comune a tutti e tre i modelli è l'**assemblea dei soci**, che tendenzialmente svolge **funzioni deliberative**.

In questa sede si farà in primo luogo riferimento al sistema tradizionale, che è il sistema operante se nello statuto non viene precisata l'adozione di un sistema alternativo e che, ancora oggi, è il più diffuso. Esso contempla, oltre all'assemblea:

- **il consiglio d'amministrazione**, o l'**amministratore unico**, che svolge **funzioni di gestione**;
- **il collegio sindacale**, che svolge **funzioni di controllo**.

Con la **Riforma dei Mercati dei Capitali (D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47)**, che ha attuato la delega contenuta nell'articolo 19 della Legge n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali), il modello tradizionale cessa di essere il sistema di riferimento; tutti e tre i modelli vengono posti su un piano di equivalenza formale e sostanziale.

Per quanto riguarda la **governance** delle S.p.A., il cuore della riforma si trova nell'articolo 9 del Decreto, che riscrive e riorganizza sistematicamente le disposizioni del Codice civile in materia di amministrazione e controllo. L'intervento non è meramente formale: il legislatore ha ridisegnato l'architettura complessiva degli organi sociali, assegnando a ciascun modello una propria autonomia regolatoria e piena dignità sistematica.

Lo statuto di ciascuna società deve ora indicare esplicitamente il sistema adottato. L'eventuale passaggio da un modello a un altro produce effetti dalla data della riunione dell'organo competente convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Inoltre, vengono introdotte modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte nel TUF e alcune modifiche alla disciplina generale sulla responsabilità degli amministratori (con particolare riferimento agli amministratori non esecutivi) e aggiornata quella dell'azione di responsabilità nelle procedure concorsuali, al fine di includere le nuove procedure previste dal Codice delle crisi di impresa, con la previsione di un termine decadenziale di due anni per esperire l'azione di responsabilità (art. 2394-bis c.c.).

► 6.1. L'assemblea dei soci



Traccia dell' Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Chieti-Pescara, anno 2025_App.6.2.

L'**assemblea** è l'**organo deliberativo** della società per azioni composto dalle **persone dei soci**.

Essa si riunisce come **assemblea ordinaria** almeno una volta l'anno per deliberare sulle materie di sua competenza indicate nell'art. 2364 c.c., o come **assemblea straordinaria** per deliberare sulle materie indicate nell'art. 2365 c.c.: in linea generale, le competenze dell'organo assembleare riguardano le decisioni relative all'**assetto strutturale e organizzativo** interno dell'ente (modificazioni dell'atto costitutivo), la **nomina**, diretta o indiretta, degli altri organi sociali e la **valutazione periodica dell'andamento** dell'impresa sociale (l'approvazione del bilancio).

Le deliberazioni assembleari hanno normalmente un'efficacia interna, incidendo sul rapporto sociale o sui rapporti che intercorrono tra la società e i componenti degli organi sociali, ma possono avere talora anche efficacia esterna nei confronti di soggetti estranei alla società (ad esempio la nomina alle cariche sociali).

L'assemblea delibera seguendo in linea di principio il metodo collegiale e secondo il principio maggioritario.

► 6.2. Gli organi di gestione: l'amministratore unico e il consiglio d'amministrazione

Ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c., la **gestione dell'impresa** consiste, in linea generale, nel compimento delle operazioni necessarie per l'**attuazione dell'oggetto sociale** e viene svolta, in tutti i tipi societari, **esclusivamente dagli amministratori**, nel rispetto dell'art. 2086 co. 2, c.c.

Quest'ultima norma – introdotta dalla riforma della crisi d'impresa (D. Lgs. n. 14/2019) – impone all'imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La funzione gestoria può essere affidata:

- ad un **organo monocratico**, e in tal caso si parlerà di **amministratore unico**;
- ad un **organo collegiale**, che prende il nome di **Consiglio di amministrazione**.

La nomina spetta all'assemblea ordinaria. Può essere nominato amministratore (o consigliere di amministrazione) sia il socio che una persona non socia, purché non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c., ossia:

- la pronuncia nei confronti dell'amministratore di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- l'inabilitazione;
- l'interdizione giudiziale;
- l'interdizione dai pubblici uffici.

Al momento della nomina, il candidato deve presentare una dichiarazione avente ad oggetto l'insussistenza:

- delle cause di ineleggibilità summenzionate;
- di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, indicandone solo un numero minimo e un numero massimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Infine, lo statuto può consentire al Consiglio di amministrazione di delegare le sue funzioni ad un **comitato esecutivo**, o ad uno o più amministratori: in quest'ultimo caso, essi prendono il nome di **amministratori delegati**.

► 6.3. La funzione di vigilanza



Traccia dell' Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Macerata, anno 2025_App.1.4.



Traccia dell' Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Foggia, anno 2025_App.5.1.



Traccia dell' Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Foggia, anno 2019_App.17.2.

Il **collegio sindacale** è l'organo di controllo interno della società per azioni, con **funzioni di vigilanza** sulla gestione della società.

In particolare, ai sensi del novellato 2403 c.c. (**D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47**), "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis*".

Il codice civile detta una serie di disposizioni che, con l'obiettivo rendere effettiva la funzione di controllo sull'operato degli amministratori, attribuiscono **poteri** incisivi al collegio sindacale.

L'art. 2403-bis c.c., in particolare, attribuisce ai sindaci il **potere-dovere di procedere**, anche individualmente, ad **atti di ispezione e di controllo**. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Ai sindaci è attribuito inoltre il potere-dovere di impugnare le delibere assembleari (art. 2377, comma